



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 09/06/2020

OGGETTO: UNITA' CINOFILA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ACQUISIZIONE
DI UN CANE ED ADDESTRAMENTO

Onere: € 12200 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 125/2015 del 6 maggio 2015 ha deliberato di istituire una unità cinofila all'interno del Corpo di Polizia Locale al fine di contrastare le situazioni urbane che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi fra i quali lo spaccio di stupefacenti e di fenomeni di violenza legati anche al consumo degli stupefacenti ed è stato contestualmente approvato il "Regolamento Unità Cinofila della Polizia Locale";

Atteso che l'impiego dell'unità cinofila nel servizio di controllo del territorio e di prossimità è finalizzato a preservare la sicurezza urbana ed inoltre l'unità cinofila potrà essere impiegata in altri servizi come vigilanza di obiettivi particolari e sicurezza presso gli istituti scolastici;

Considerato che il cane acquistato con determinazione n. 619 del 07/05/2015 è deceduto e, occorre, pertanto, provvedere ad una nuova unità cinofila, composta dal binomio inscindibile di un operatore di Polizia Locale, denominato conduttore, e di un cane addestrato a svolgere i compiti richiesti;

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:

- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Verificato che:

- il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) e fra quelle attive nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall'art. 1, co. 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l'obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.*

Visto il Regolamento dei procedimenti appalti e contratti approvato con D.G.C. n. 283 del 08/10/2019 con particolare riferimento all'art. 6bis in materia di competenze del dirigente del Settore Polizia Locale;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'acquisizione del cane e, contestualmente, al suo addestramento rivolgendosi ad operatori qualificati già operanti nel settore con esperienze di collaborazione per la selezione e l'addestramento di cani per la ricerca di sostanze stupefacenti;

Visto, pertanto, che è stato richiesto apposito preventivo di spesa (prot. n. 64346 del 28/05/2020) per l'acquisto del cane e relativo addestramento alla A.S.D. Malanoche – Centro di addestramento cinofilo, con sede in Via A. Canova n. 3, 31050 Fanzolo di Vedelago (TV) , C.F. e P.I.: 04897900264, per:

- un cane predisposto alla ricerca di sostanza stupefacenti: Euro 6.000,00 (Iva esclusa);
- preparazione dell'unità cinofila all'obbedienza: Euro 2.000,00 (Iva esclusa);
- addestramento base del cane per la ricerca di stupefacenti ed affiancamento del conduttore: Euro 2.000,00 (iva esclusa);

Valutata la competenza specifica dell'A.S.D. e Malanoche e le numerose esperienze di fornitura di cani ed addestramento reso nell'ambito specifico della ricerca di sostanze stupefacenti, elementi necessari per l'affidamento di cui trattasi, nonché la corrispondenza degli stessi elementi di valutazione alle esigenze del Comando di Polizia Locale;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento é:

- ZD52D23C70 per la fornitura dell'unità cinofila;
- ZFA2D23C9B per il servizio di addestramento dell'unità cinofila;

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023, sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamati, altresì, l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Richiamata la DGC 138245 dell'1.10.2018 avente per oggetto: "Atto di macro organizzazione del Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi";

Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l'incarico di Dirigente del Settore Polizia Locale;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla A.S.D. Malanoche – centro di addestramento cinofilo, Via A. Canova n. 3, 31050 Fanzolo di Vedelago (TV) – C.F./P.IVA 04897900264 (cod. fornitore ascot n.48485);

- la fornitura dell'unità cinofila per Euro 7.320,00 (Iva compresa);
- il servizio di addestramento dell'unità cinofila per Euro 4.880,00 (Iva compresa)

3) di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:

- ZD52D23C70 per la fornitura del cane;
- ZFA2D23C9B per il servizio di addestramento dell'unità cinofila;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.200,00 (Iva compresa) nel seguente modo:

- Euro 2.000,00 al capitolo 131549/60, P.d.c.f. 1.3.1.3.01 , esigibilità 2020, per la fornitura del cane;
- Euro 5.320,00 al capitolo 131549/95, P.d.c.f. 1.3.1.3.01, esigibilità 2020, per la fornitura del cane;
- Euro 362,00 al capitolo 131549/50, P.d.c.f. 1.3.2.11.999, esigibilità 2020, per il servizio di addestramento;
- Euro 4.518,00 al capitolo 131549/85, P.d.c.f. 1.3.2.11.999 esigibilità 2020, per il servizio di addestramento;

5) di comunicare l'affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

6) di precisare che nel rispetto dell'articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

7) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo - 14 marzo 2013, n. 33.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare Euro 2.000,00 al capitolo 131549/60, Euro 5.320,00 al capitolo 131549/95, Euro 362,00 al capitolo 131549/50 ed Euro 4.518,00 al capitolo 131549/85, esigibilità 2020, a favore dell'A.S.D. Malanoche

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 12.200,00 a favore di A.S.D. Malanoche (ascot 48485) per l'unità cinofila del Comando di Polizia Locale, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, come segue:

per l'acquisto del cane:

€ 2.000,00 al cap. 131549/60 "Polizia Municipale - acquisto flora e fauna" (U. 1.03.01.03.001) - imp. 2020/2761;

€ 5.320,00 al cap. 131549/95 "Polizia Municipale - acquisto flora e fauna - A. Vinc. CDS" (U. 1.03.01.03.001) - imp. 2020/2769;

per l'addestramento:

€ 362,00 al cap. 131549/50 "Polizia Municipale - prestazioni professionali specialistiche" (U. 1.03.02.11.999) - imp. 2020/2770;

€ 4.518,00 al cap. 131549/85 "Polizia Municipale - Prestazioni professionali specialistiche - A.Vinc. CDS" (U. 1.03.02.11.999) - imp. 2020/2771;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria